

Delibera n° 77

Estratto del processo verbale della seduta del
21 gennaio 2010

oggetto:

LR 17/2008 , ART 12 , COMMA 23 E COMMA 23 BIS . APPROVAZIONE MODULISTICA, MODALITÀ E TERMINI PER IL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE. TRIENNIO 2010-2012.

Renzo TONDO	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Luca CIRIANI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Elio DE ANNA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Andrea GARLATTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Vladimir KOSIC	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Roberto MOLINARO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sandra SAVINO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Federica SEGANTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Claudio VIOLINO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 77-ter, comma 6, della legge 133/2008 che prevede: "Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno;

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2009) che all'articolo 12, comma 4 così dispone: "I commi da 5 a 27 definiscono, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica";

Visto in particolare l'articolo 12, comma 23, della legge n. 17/2008 che stabilisce: "La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al monitoraggio di cui ai commi 21 e 22 e approva la relativa modulistica. Fino all'approvazione di tale deliberazione trovano applicazione le modalità operative e la modulistica previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 64 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49)";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 29 gennaio 2009, avente ad oggetto "L.R. 17/2008, articolo 12, comma 23. Approvazione modulistica, modalità e termini per il monitoraggio del patto di stabilità interno degli enti locali della regione", le cui disposizioni rimangono in vigore per gli adempimenti connessi al patto di stabilità interno riferiti all'anno 2009;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 – Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2010), che all'articolo 11, "Norme per il coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili", comma 5, prevede: "Dopo il comma 23 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente: "23bis Eventuali modifiche o integrazioni alla deliberazione di cui al comma 23, vengono approvate annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio di ogni anno."";

Ritenuto, pertanto, necessario approvare la modulistica nonché le modalità ed i termini per il monitoraggio del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione per il triennio 2010-2012;

Su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie;

Visto lo Statuto speciale di autonomia;

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare i modelli di seguito indicati, allegati al presente atto deliberativo, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - 1A (ammontare del debito ai fini del patto – dati di previsione);
 - 1B (ammontare del debito ai fini del patto – dati a rendiconto);
 - 2A (ammontare del debito ai fini del patto – dati cumulati 2010 -2012 di previsione);
 - 2B (ammontare del debito ai fini del patto – dati cumulati 2010 -2012 a rendiconto);
 - 3A (equilibrio di parte corrente - dati di previsione);
 - 3B (equilibrio di parte corrente - dati a rendiconto);
 - 4 (equilibrio di parte corrente - monitoraggio periodico);
 - 5A (monitoraggio indice spesa di personale / spesa corrente – dati di previsione);
 - 5B (monitoraggio indice spesa di personale / spesa corrente – dati a rendiconto)che gli enti soggetti al patto di stabilità devono inviare secondo le modalità ed i termini come sotto specificati.
2. Le province ed i comuni inviano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, entro il 28 febbraio dall'anno di riferimento i modelli 1A, 3A e 5A. Per il solo anno 2010 le province e i comuni inviano anche il modello 2A entro il 28 febbraio 2010.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, le province e i comuni inviano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, i modelli 1B, 3B e 5B. Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2012 e comunque non oltre il 31 luglio 2013, le province e i comuni inviano anche il modello 2B con i dati cumulati per il triennio 2010-2012. Il mancato invio dei modelli 1B, 2B e 3B entro il 31 luglio degli anni di riferimento, costituisce inadempimento al patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si considera inadempimento il mancato invio entro il 31 luglio del solo modello 3B.
4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti rispettano, ai fini dell'invio della modulistica, esclusivamente gli obblighi previsti dai punti 2 e 3. Sono esclusi dalle disposizioni contenute nel successivo punto 7.
5. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti comunicano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, l'eventuale esclusione dai vincoli del patto di stabilità entro 15 giorni dall'adozione della deliberazione con la quale i Consigli dei comuni approvano tale scelta, la quale deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2010. La scelta di esclusione rimane vincolante per l'interno triennio 2010-2012.
6. Ai fini della compilazione dei modelli 1A, 1B, 2A e 2B relativi al calcolo del rapporto debito/Pil, non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.

7. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento e, per il secondo semestre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa utilizzando il modello 4.
8. In occasione dei monitoraggi infrannuali di cui al punto 7, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale, entro un mese dalla fine di ogni periodo di riferimento.
9. Per il monitoraggio di tutti gli adempimenti relativi al patto di stabilità, i dati vengono trasmessi utilizzando il "sistema web finanza locale", appositamente predisposto.
10. La Direzione centrale pianificazione territoriale autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, gestisce la banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche per rilevazioni statistiche.
11. La Direzione centrale pianificazione territoriale autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, invia i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini della valutazione degli andamenti di finanza pubblica; alla Direzione centrale programmazione e risorse economiche e finanziarie, al Consiglio delle Autonomie Locali – Udine, alle sedi regionali dell'Associazione Nazionale Comuni italiani e dell'Unione Province Italiane, a fini conoscitivi.
12. Ai sensi del disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza trasmettere alla Corte dei Conti i dati dalla stessa richiesti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE